

Cass. Civ. Sez. VI – 1, Ord. 29 gennaio 2020 (Dep. 13 marzo 2020) n. 7136. Presidente:
SAMBITO. Relatore: CAIAZZO.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. | Presidente |
| Dott. MELONI Marina | Consigliere |
| Dott. LAMORGESE Antonio Pietro | Consigliere |
| Dott. CAIAZZO Rosario | rel. Consigliere |
| Dott. FALABELLA Massimo | Consigliere |

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15724-2018 proposto da:

B. COSTRUZIONI SRL, in persona dell'amministratore unico pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO n. 113, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO TAVARELLI, con procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLINI 55 presso lo studio

dell'avvocato CRISTINA BERTOCCHINI, rappresentata e difesa dall'avvocato
DANILO GALLETTI, con procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

MASSA IMPIANTI SRL; 2T SRL, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;

- intimata -

avverso l'ordinanza n. R.G. 88/2017 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il
20/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
29/01/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

Svolgimento del processo


CHE:

Con decreto del 20.4.18, il Tribunale di Massa dichiarò inammissibile il ricorso presentato dalla B. Costruzioni s.r.l. avverso il provvedimento d'ammissione al passivo della procedura concorsuale della (OMISSIS), coop. in liquidazione, a favore di altri creditori, L. Fall., ex art. 98, comma 3, rilevando che: il ricorrente, nel verbale dello stato passivo, si era limitato a chiedere chiarimenti alla curatela in ordine alle domande impugnate, senza postulare alcun provvedimento da parte del giudice, o svolgere difese nel merito, mentre sarebbe stato onere dell'istante avanzare la domanda in contraddittorio con la curatela e con le altre parti in sede di esame dello stato passivo; ciò avrebbe potuto costituire prerogativa della parte in esito alle determinazioni espresse dalla curatela alla successiva udienza.

La società ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste il liquidatore della (OMISSIS) con controricorso illustrato con memoria.

Il consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380 bis c.p.c..




Motivi della decisione

CHE:

Con il primo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 95, 96, 97 e 98, commi 1 e 3, esponendo in particolare che l'art. 95, prevede la mera facoltà e non l'obbligo di replicare alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo, sicché la mancata formulazioni di osservazioni al progetto non esclude l'impugnazione ex art. 98, in quanto tale giudizio d'opposizione non è equiparabile ad un giudizio ordinario d'appello, trattandosi di gravame a carattere sostitutivo con cui i soggetti legittimati modificano lo stato passivo mediante l'estromissione dal concorso di un credito di un concorrente.

Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, non avendo il Tribunale tenuto conto che nel verbale d'ammissione allo stato passivo erano state formulate deduzioni circa l'inammissibilità dei crediti vantati dai soci della (OMISSIS), con richiesta di chiarimenti su circostanze rilevanti sulla loro fondatezza. I due motivi - esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi - sono fondati. Invero, il Tribunale ha erroneamente ritenuto inammissibile l'impugnazione, L. Fall., ex art. 98, comma 3, proposta dalla società ricorrente avverso l'ammissione al passivo di altri creditori, avendo l'istante chiesto "chiarimenti alla curatela in ordine alle domande d'ammissione al passivo del fallimento da altri avanzate, senza quindi postulare alcun provvedimento da parte del giudice in proposito, sollevare eccezioni, o anche svolgere difese nel merito rispetto a detta domanda".

Al riguardo, va osservato che in tema di accertamento del passivo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte - cui il collegio intende dare continuità - la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione, non potendo, infatti, trovare applicazione il disposto dell'art. 329 c.p.c., rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, ed inoltre



la L. Fall., art. 95, comma 2, introdotto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, prevede che i creditori "possano" esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo cosicchè deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione (v. Cass., n. 19937/17; n. 5659/12).

Pertanto, nel caso concreto, la mancata formulazione di contestazioni in ordine alle proposte di ammissioni allo stato passivo contenute nel relativo progetto redatto dal curatore non può comportare la decadenza dal diritto di proporre opposizione allo stato passivo L. Fall., ex art. 98. Per quanto esposto, in accoglimento dei due motivi del ricorso, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Massa, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i due motivi del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Massa, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.